

N. 00530/2014REG.PROV.COLL.

N. 00182/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2012, proposto da:
Società Cooperativa "Sport Idea" a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello, n. 40;

contro

Comune di Milazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino La Malfa, con domicilio eletto presso l'avv. Marcello Marcatajo in Palermo, via Enrico Albanese 27;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione III n. 02757/2011, resa tra le parti, concernente la domanda di risarcimento danni per inadempienza dell'amministrazione in relazione alla concessione della gestione di una piscina comunale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi per le parti gli avvocati G. Immordino, su delega dell'avv. I. Scuderi, e l'avv. M. Marcatajo, su delega dell'avv. A. La Malfa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La Cooperativa Sport Idea a r.l. (d'ora in poi: Sport Idea) impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, ha respinto il ricorso, promosso in primo grado dall'odierna appellante, onde ottenere l'annullamento del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale, sita in Milazzo, località S. Giovanni, aggiudicato alla ricorrente, in seguito a disciplinare dell'1 agosto 2007, nonché per la condanna del Comune di Milazzo alla restituzione dei canoni di gestione corrisposti, con contestuale declaratoria della non debenza dei residui canoni, e per la condanna del predetto Comune al risarcimento del danno, asseritamente subito dalla ricorrente, da liquidare nella misura ritenuta equa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

2. – Si è costituito, per resistere all'impugnazione, il Comune di Milazzo, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto.

3. – All'udienza pubblica del 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Per i fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte al vaglio devolutivo del Collegio, giova riferire succintamente della vicenda sulla quale si è innestata la controversia.

5. - Con disciplinare dell'1 agosto 2007, il Comune di Milazzo bandì una gara per il conferimento in "concessione" della gestione della piscina comunale.

La gara fu aggiudicata alla Sport Idea che assunse lo svolgimento del servizio e che, tuttavia, registrò, nel successivo biennio, sensibili perdite di esercizio.

Fu così che, con note del 2 novembre 2009 e dell'11 dicembre 2009, l'appellante chiese il rilascio di tutti i documenti utilizzati dall'amministrazione comunale per la redazione del "Piano economico di gestione" (PEG), introdotto nel disciplinare di gara, nel quale – secondo la tesi patrocinata dalla ricorrente - il Comune avrebbe rappresentato la chiara prospettiva di un utile di impresa.

L'ente civico esitò le richieste di accesso con la nota, prot. n. 1571/69081, del 29 dicembre 2009, dalla quale, però, non sarebbe emersa alcuna documentazione attinente ai costi di esercizio e ai ricavi relativi alle passate gestioni (questi ultimi indicati nel disciplinare in €. 446.000,00). Da ciò la Sport Idea trasse il convincimento che il Comune, in occasione della procedura di affidamento, non avesse fornito dati veritieri.

La Sport Idea adì dunque il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo che fosse annullato, ai sensi dell'art. 1427 c.c., il contratto stipulato in esito a una gara svolta sulla base di notizie distorte e, comunque, frutto di una dolosa induzione in errore dei partecipanti alla selezione. In particolare, secondo la Sport Idea non sarebbe stato vero:

a) che il Comune avesse monitorizzato i dati consuntivi acquisiti durante le precedenti gestioni;

b) che i dati recepiti nel capitolato d'oneri, posti a fondamento dei parametri economico-amministrativi della gestione, fossero il frutto di un'elaborazione dei risultati della precedente amministrazione;

c) che la precedente gestione avesse avuto risultati remunerativi.

La Sport Idea avanzò anche una domanda di risarcimento del danno, così quantificata:

1) €. 69.255,45, a titolo di perdita di esercizio relativa all'anno 2008;

2) €. 88.399,32, quale perdita di esercizio relativa all'anno 2009;

3) €. 400.000, per mancato guadagno (nella misura di €. 200.000 circa per ciascun anno di gestione), oltre tutti i danni patiti, con riserva di dettagliato conteggio.

6. – Con la sentenza gravata il T.a.r., oltre a ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa (profilo non attinto dalle censure d'appello), ha:

- osservato che l'amministrazione, alla determinazione dirigenziale n. 267/2007 (della quale la Sport Idea avrebbe tenuto conto ai fini della propria offerta), avente ad oggetto l'approvazione, fra l'altro, del bando e del disciplinare di gara, era stata allegata una relazione, datata 20 luglio 2006, redatta del VI dipartimento del Comune di Milazzo, competente per i lavori pubblici, intitolata "Considerazioni sulla gestione tecnico ed economica della piscina comunale", contenente chiari riferimenti alle pregresse gestioni della piscina e alle risultanze economiche (ricavi e costi) delle convenzioni intrattenute con il CONI di Messina nel periodo agosto 2004/giugno 2006; tuttavia, tale circostanza non sarebbe stata idonea a sostenere le ragioni dell'amministrazione, posto che il bando, all'art. 5, non annoverava la deliberazione consiliare n. 76/2006 (invocata dal Comune a sostegno delle sue difese) tra gli atti costituenti la documentazione di gara, sicché nessun onere di tener conto dei relativi contenuti poteva reputarsi sorto in capo ai partecipanti alla selezione, né a differenti conclusioni si sarebbe potuto pervenire in base all'esame degli artt. 2.i), 2.j), 2.m) e 2.n) del disciplinare di gara, concernenti la dichiarazione da rendere in ordine alla conoscenza delle condizioni della concessione che, anzi, il punto 2.j) ribadiva quali fossero i documenti di gara ai quali far riferimento e, tra questi, non era indicata la deliberazione sopra richiamata;

- accertata, nondimeno, l'infondatezza dell'originario ricorso, non essendo riscontrabile una disarmonia, tra i dati comunicati e quelli reali (disarmonia denunciata dalla Sport Idea), tale da giustificare l'accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente, posto che:

a) dall'analisi della deliberazione n. 76/2006, emergeva (pag. 2 - Tab. A) la conferma, a consuntivo, dei costi della precedente gestione del C.O.N.I., ammontanti complessivamente a €. 383.550,25 (a fronte di un ricavo di gestione, in perdita, pari a €. 268.575,79);

b) nel successivo PEG, riprodotto all'art. 1 del Capitolato d'onori, i medesimi costi di gestione erano stati previsti nella maggiore somma di €. 406.459,20; detto importo corrispondeva alla sommatoria di voci che, per un verso, erano inferiori a quelle del precedente esercizio (ad esempio, il costo per il personale passava da €. 210.962,98 a €. 200.000,00, mentre le spese generali da €. 172.587,27 – pari alla somma di €. 73.141,45 e di €. 99.445,82 - a €. 160.000,00) e, per altro verso, prevedevano un utile d'impresa, prima non previsto, indicato nella misura di €. 40.459,20, IVA inclusa (ma, secondo il T.a.r., pari a €. 41.459,20);

c) ricorreva, pertanto, la previsione di un decremento dei costi generali, pari a €. 12.587,27 (al netto del costo del personale, che ogni concorrente avrebbe dovuto calcolare autonomamente), ma, quand'anche siffatta diminuzione di costo non fosse stata veritiera (e, in tal senso, nulla però era stato dedotto in ricorso), comunque sarebbe residuo un valore degli utili di impresa pari a €. 40.459,20, con un saldo attivo per l'aggiudicataria di €. 27.871,93 (secondo il Tribunale, di €. 28.871,93);

d) sul versante dei ricavi, il capitolato espressamente prevedeva ricavi di gestione per €. 438.000,00 e nel piano predisposto dal Comune si riportava la medesima cifra, giustificandola con un incremento del 30% delle tariffe previgenti; nella tabella riportata nel piano economico si prevedeva, quindi, un incremento dei ricavi del 30%, quale effetto del corrispondente aumento delle

tariffe, rispetto a quelli ricavi ottenuti prima del 2005, ammontanti a 268.575,79, al netto dell'IVA; ne sarebbe derivato che, attualizzando detto importo, il ricavo, nel 2005, sarebbe stato pari a €. 322.290,948 e, ipotizzando l'incremento del 30%, si sarebbe giunti a un importo complessivo di €. 418.978,2324, inferiore a quello di 438.000 indicato nel capitolato; anche tale errore, nondimeno, non sarebbe stato utile a sostenere la tesi dell'incidenza sul disavanzo di gestione, patrocinata dalla Sport Idea;

e) sarebbe stato dunque percepibile dai concorrenti che i dati riportati erano solo *“in parte basati su dati consuntivi acquisiti durante le precedenti gestioni”* e che *“gli importi indicati nel piano [avevano] un valore orientativo in quanto [risentivano] in misura decisiva dal tipo e dalla qualità della gestione;”*; inoltre, il Comune di Milazzo, in riferimento ai totali della medesima tabella, si era espresso in termini di *“importo totale presunti ricavi”*, a sottolineare che, fermi i costi d'esercizio, i ricavi si sarebbero dovuti parametrare alla capacità di gestione;

g) alla stregua dei superiori rilievi, non sussisteva, dunque, il dolo dell'amministrazione, necessario per l'applicazione dell'art. 1427 c.c.

7. – La Sport Idea affida l'appello ai seguenti mezzi di gravame:

I) la sentenza sarebbe errata, non avendo il Tribunale considerato che il Comune di Milazzo concesse dapprima la gestione della piscina al CONI; a seguito di tal esperienza fallimentare, conferì a un proprio funzionario l'incarico di redigere una relazione (risalente all'anno 2006), con la quale fu ideato un sistema, meramente ipotetico, per ripianare il bilancio della gestione della piscina comunale, anche in virtù dell'aumento delle tariffe per l'uso della piscina; in tale ambito fu predisposta una tabella e l'amministrazione si è successivamente servita di detta tabella, riportante dati ipotetici, spacciandoli invece per veri e reali. Viepiù, il Comune di Milazzo avrebbe artatamente cancellato le parti della tabella che esplicitavano la natura ipotetica dei conteggi, e segnatamente, sarebbe stato espunto l'inciso *“importo netto tariffe 2005 maggiorato del 30% iva esclusa”*, che risultava indicato nella tabella B della relazione 2006; quindi, la Sport Idea non fu messa in grado di riconoscere che il valore reale delle tariffe riscosse nel corso delle passate gestioni non era quello indicato, ma una cifra ben più contenuta. I ricavi effettivi precedenti sarebbero stati pari a €. 268.575,79, mentre quelli indicati nel capitolato a €. 365.000 (essendo stato fornito come dato reale, l'aumento del 30% che invece era solo ipotetico). Il Tribunale avrebbe poi errato in diritto, nell'omettere di rilevare l'illiceità del comportamento tenuto dall'amministrazione la quale, ancorché vincolata al rispetto del principio di una corretta informazione, avrebbe scientemente sottoposto ai privati una ricostruzione dei fatti differente da quella reale; la pronuncia gravata avrebbe, inoltre, travisato il senso della doglianza dedotta in primo grado, atteso che la contestazione mossa dalla Sport Idea non riguardava l'esattezza matematica dei calcoli, ma la circostanza che i fatti ad essi presupposti non fossero veritieri e che di tale falsità l'amministrazione fosse pienamente consapevole, dal momento che:

- non era stato rivelato l'esito fallimentare della gestione dell'impianto sportivo da parte del CONI;
- era stata espunta dalla tabella, inserita nel capitolato d'onori, l'informazione relativa alla maggiorazione (nella misura del 30%) delle tariffe del 2005;
- erano stati presentati come consuntivi dati meramente presuntivi;
- era stato affermato nel capitolato che il CONI aveva riscosso, contrariamente al vero, tariffe per la cifra complessiva di €. 365.000,00.

Il contratto concluso sarebbe quindi annullabile per dolo o, quanto meno e in via subordinata per errore essenziale e riconoscibile;

II) erroneamente, ancora, il T.a.r. avrebbe ritenuto che lo scostamento tra i dati esposti rispetto a quelli reali non fosse significativo. Del resto, anche il T.a.r. avrebbe accertato che l'incremento del 30% fosse soltanto teorico e, tuttavia, non avrebbe valutato in modo adeguato la circostanza che tale natura ipotetica del dato non fosse stata mai comunicata all'appellante; inoltre lo scarto tra i dati ipotetici e quelli reali nemmeno sarebbe stato di scarsa entità, posto che l'amministrazione in sede di capitolato aveva affermato di aver accumulato, a titolo di riscossione tariffe per i vari servizi, la somma di €. 365.000,00, mentre, in realtà, aveva ottenuto solo €. 268.575,79 e, quindi, con una differenza di €. 100.000,00; la disarmonia tra i dati comunicati e quelli effettivi era dunque determinante e investiva l'intera convenienza economica dell'affare, essendosi presentato come un investimento potenzialmente fruttifero un'attività che, invece, non aveva speranze di produrre alcun utile (e che, anzi, avrebbe accumulato, negli anni a seguire, ingenti perdite);

III) la Sport Idea aveva anche prodotto in primo grado una relazione di un professionista, nella quale si dava atto il PEG, indicato nel capitolato, che costituiva il dato primario per la valutazione dell'economicità della gestione, non era veritiero né conforme alla realtà della gestione condotta nell'anno 2005 dal CONI;

IV) per quanto concerne l'istanza di risarcimento dei danni, la Sport Idea ha insistito nella domanda già quantificata in prime cure e ha richiesto, ove necessaria, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.

8. – Il Comune di Milazzo ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto e ha chiesto il rigetto dell'appello, affermando che le perdite subite dalla Sport Idea sarebbero state da ricondursi, in via esclusiva, alla trascuratezza con al quale l'appellante ebbe a gestire la piscina, siccome evincibile dalla lettura dei molteplici verbali di contestazioni redatti dai tecnici comunali.

9. – Ad avviso del Collegio l'appello è infondato e merita integrale rigetto. Ed invero, la tesi sulla quale poggia l'intero impianto difensivo della Sport Idea è, in sintesi, che il Comune avrebbe intenzionalmente manipolato i dati, relativi alla precedenti gestioni, esposti negli atti indittivi e ciò al fine di oscurare l'antieconomicità della gestione dell'impianto in parola. Di qui la domanda principale di annullamento del contratto per dolo-vizio o, in subordine, per errore essenziale e riconoscibile. In aggiunta l'appellante deduce che il T.a.r. avrebbe completamente travisato il senso delle censure formulate in prime cure, avendo ritenuto che la Sport Idea si fosse doluta dell'erroneità dei dati succitati e non della loro sostanziale falsità o, quanto meno, della loro presentazione come reali ed effettivi, nonostante si trattasse di mere ricostruzioni ipotetiche.

Al contrario questo Consiglio ritiene che il Tribunale abbia ben compreso il finalismo e il contenuto delle lagnanze dedotte, in primo grado, dalla Sport Idea e le abbia anche condivisibilmente confutate.

Va difatti osservato che:

- nell'art. 1 del capitolato il Comune precisò che, nella tabella riassuntiva del PEG, ivi inserita, erano stati recepiti *“i principali parametri economico-amministrativi in parte basati su dati consuntivi acquisiti durante le precedenti gestioni”* e che gli importi indicati avevano un valore orientativo in quanto risentivano in misura decisiva del tipo e della qualità della gestione;

- nella sezione B – Sezione proventi e ricavi di gestione, della medesima tabella (PEG), era riportata

la dicitura “importo totale presunti ricavi”;

- ancora, sempre nell’art. 1, era chiarito che “L’importo di cui al punto 1) della sezione proventi e ricavi di gestione”, ossia l’importo di €. 365.000,00, al netto d’IVA, derivante dalla riscossione delle tariffe per i vari servizi, era “basato sulla tipologia e sulla quantità dei servizi richiesti dall’utenza nel corso della precedente gestione secondo gli importi fissati dal piano tariffario di cui alla seguente tabella”, ovvero la tabella del “Piano tariffe per servizi a prevalente uso sociale”.

Tali affermazioni non sono affatto inveritiere, siccome sostenuto dalla Sport Idea. Difatti, come analiticamente dimostrato dal T.a.r., muovendo dall’esame della relazione del 2006:

- i parametri economici di gestione per l’esercizio 2005 rivelarono che il totale dei costi fu pari a complessivi €. 383.550,25 contro €. 365.000,00 (sommando il costo del personale, delle utenze e del materiale di consumo ai canoni di gestione) indicati nella tabella inserita nel capitolato, e che le singole voci di tali costi si discostavano, ma non sensibilmente, da quelli indicate nella ridetta tabella;

- inoltre, nella medesima tabella, i proventi derivanti dai ricavi di gestione erano di poco inferiori a quelli ottenuti dal CONI, maggiorati del 30% e dell’IVA.

Non può condividersi dunque l’assunto, ribadito più volte dalla Sport Idea, secondo cui detti dati fossero del tutto fantasiosi: corrisponde, invece, al vero che siffatti parametri riflettevano solo “in parte” i consuntivi della precedente gestione, così come precisato nell’art. 1 del capitolato.

D’altra parte, come sopra ricordato, il Comune aveva in più punti del suddetto art. 1 chiarito che gli importi indicati nella tabella avessero valore orientativo e che si trattasse di stime, condizionate – ovviamente – dal tipo e dalla qualità della gestione.

In nessuna parte del capitolato, pertanto, il Comune ha prospettato tali dati come fedelmente riflettenti quelli, a consuntivo, delle pregresse gestioni né in alcun punto della *lex specialis* della procedura ha assicurato ai potenziali concorrenti che la gestione dell’impianto avrebbe riportato un utile.

Del resto la Sport Idea sembra obliterare alcune circostanze di rilievo e, segnatamente, che:

- il PEG predisposto dal Comune era, alla stregua di un qualunque altro *business plan*, un documento, seppur nello specifico molto semplificato, finalizzato alla definizione delle linee strategiche, degli obiettivi e della pianificazione economica e finanziaria di un progetto imprenditoriale e, dunque, per sua natura, fondato su valutazione prognostiche di tipo presuntivo;

- il rischio di una disutilità della gestione di una pubblica infrastruttura rientra nella normale alea imprenditoriale e, quindi, nessun aspirante a tale gestione può riposare sulla certezza di ricavare da tale attività un guadagno, considerato peraltro che la garanzia di una “rendita” - intesa alla stregua di una variabile indipendente dalla qualità delle capacità imprenditoriali del gestore - sarebbe in manifesto e insuperabile contrasto con il buon andamento e con l’interesse della collettività di riferimento;

- un’impresa che aspiri all’affidamento della gestione di un bene pubblico non può comunque sottrarsi ai suoi doveri di diligenza professionale, quest’ultima maggiore di quella richiesta a un qualunque altro concorrente (v. l’art. 1176 c.c.), implicanti l’onere di verificare la correttezza dei valori di stima indicati dall’offerente; nello specifico, d’altronde, il disciplinare imponeva che

l'impresa dichiarasse di aver preso cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze, generali e particolari, che potessero influire sulla sua esecuzione (lett. 2.i); di essersi recata sul luogo di esecuzione del contratto (lett. 2.k); di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi (lett. 2.l); di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze, generali, particolari e locali, che potessero influire sulla esecuzione della concessione, sulla determinazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata (lett. 2.m) e, infine, di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per la lievitazione dei prezzi durante lo svolgimento del rapporto, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito (lett. 2.n). Si tratta, all'evidenza, di impegni prenegoziali la cui previsione, negli atti indittivi, assolve al precipuo scopo di responsabilizzare le imprese concorrenti in ordine all'esatto oggetto del contratto esitato e ai connessi rischi: la considerazione di tali impegni incide, quindi, sulla valutazione della sussistenza dell'induzione nel preteso errore nel quale affermi di essere incorsa un'impresa aggiudicataria.

- la maggiorazione delle tariffe nella misura del 30% non era affatto ipotetica, siccome affermato a più riprese dall'appellante, ma effettiva, in quanto la relativa tabella, inserita nel capitolato, riportava, per l'appunto, tariffe maggiorate rispetto a quelle praticate nel 2005 (v. anche la determinazione dirigenziale di aggiudicazione alla Sport Idea, n. 471 del 31 ottobre 2007, che, nelle premesse, menziona la deliberazione consiliare n. 76/2006) e, come sopra si è osservato, il volume di servizi in pregresso erogati nella struttura, una volta moltiplicato tenendo conto delle nuove tariffe, era tale da condurre, dal punto di vista matematico, a un risultato potenziale solo in minima misura differente da quello precedente.

Sulla base dei superiori rilievi non può allora reputarsi raggiunta la prova – che sarebbe stato onere della Sport Idea fornire – dell'intenzionale manipolazione, da parte del Comune, dei dati in parola allo scopo di creare un'artificiosa apparenza di un utile derivante dalle precedenti gestioni e, del resto, la Sport Idea nemmeno ha offerto convincenti elementi indiziari della denunciata induzione in errore, atteso che – come già chiarito e secondo una comune massima d'esperienza – nessun operatore professionale avrebbe potuto seriamente confondere dei dati di stima indicati in un PEG con quelli, reali e consuntivi, relativi a una gestione conclusa. Sussistono, al contrario, consistenti elementi documentali, rappresentativi di un quadro, evidente, di una non sana gestione dell'impianto da parte della Sport Idea: quest'ultima fu, invero, diffidata in più occasioni dal Comune a rispettare gli impegni assunti in ordine alla manutenzione e al miglioramento della piscina (v. i documenti dal n. 13 al n. 20 del fascicolo, di primo grado, del Comune di Milazzo) e al pagamento dei canoni concessori, a fronte di contestati, plurimi inadempimenti, sfociati poi, nel 2010, nell'improvvisa interruzione del servizio (evento che obbligò al Comune a far subentrare nella gestione l'impresa che si era classificata seconda dopo l'appellante; v. la determinazione comunale n. 45/2010 e il relativo verbale di consegna). Anche tali circostanze concorrono, insomma, a ritenere che le perdite economiche, lamentate dall'appellante, più che a un'indimostrata alterazione, dolosa o colposa, dei dati comunicati in sede di gara dall'amministrazione civica, fossero piuttosto da ricondurre a gravi carenze gestionali ascrivibili alla Sport Idea.

Va quindi confermata la statuizione secondo cui *“la previsione contenuta nel capitolato non appare distante da una realtà rappresentata nei pregressi provvedimenti preparatori, supportati dalla precedente contabilità e orientati ad un complessivo miglioramento del servizio. Tutto ciò non senza considerare che sussiste sempre un margine naturale di alea, sia in qualunque piano previsionale, sia nella normale attività imprenditoriale, e tale alea non può non che gravare sul concessionario o appaltatore di un pubblico servizio. Né le ulteriori due voci contenute nella tabella relative alle quote per pubblicità interna o per vendita di articoli sportivi (per complessivi € 8.000 annui) appaiono, stante l'importanza della struttura, lontani da una realtà commerciale e, quindi, inverosimili.”* (così la sentenza impugnata).

In ogni caso, quand'anche la Sport Idea fosse stata realmente indotta in errore (ma non è stato così), nondimeno il Comune di Milazzo non avrebbe potuto rendersi conto di siffatto vizio della volontà, non essendo emerso che – durante lo svolgimento della procedura di affidamento – l'appellante avesse rivolto al Comune di Milazzo alcuna richiesta di informazioni riguardo ai dati relativi alle precedenti gestioni (o, almeno, di ciò l'appellante non ha dato atto) e, pertanto, l'amministrazione giammai si sarebbe potuta render conto del denunciato errore di fatto nel quale afferma di essere incorsa la Sport Idea.

Non ritenendosi, pertanto, raggiunta la prova del dolo determinante né quella del preteso errore essenziale e riconoscibile, deve conseguentemente respingersi la domanda di annullamento del contratto; tale approdo decisorio travolge anche la connessa domanda risarcitoria riproposta in secondo grado.

10. – Assorbita ogni altra questione non rilevante ai fini della decisione, il regolamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune di Milazzo, delle spese processuali del secondo grado del giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alle maggiorazioni di legge se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 08/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)